

Norme & Tributi

Tutele crescenti e articolo 18 rese omogenee dalla giurisprudenza

LAVORO

Avvicinate le condizioni per cui il licenziato ottiene di nuovo il posto di lavoro

Addio al risarcimento automatizzato, importo deciso dal giudice

Matteo Prioschi

Il regime delle tutele crescenti, da applicarsi in caso di licenziamenti illegittimi, è nato per essere strutturalmente diverso da quello contenuto nell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970). In particolare si voleva limitare i casi in cui poter accordare la reintegra nel posto di lavoro e ridurre

la discrezionalità dei giudici nella definizione dell'ammontare del risarcimento al dipendente. Una diversità che è stata fortemente ridotta seppur non completamente annullata principalmente dagli interventi della giurisprudenza.

La decisione più conosciuta è quella contenuta nella sentenza 194/2018 della Corte costituzionale, che ha ritenuto illegittima la quantificazione del risarcimento strettamente correlata all'anzianità del lavoratore: due mensilità per ogni anno di servizio. Secondo la Consulta, tale sistema "automatico" viola i principi di eguaglianza e ragionevolezza e quindi l'importo del risarcimento deve essere stabilito dal giudice tenendo conto, oltre che dell'anzianità, delle dimensioni dell'azienda e del comportamento e delle condi-

zioni delle parti in causa.

Questo intervento, giunto poco dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge dignità, che ha innalzato (fino a 36) il numero massimo di mensilità di risarcimento riconoscibili al dipendente, ha scardinato l'automatismo previsto dal Dlgs 23/2015 e reso potenzialmente più conveniente per il lavoratore le tutele crescenti (dato che con l'articolo 18 non si va oltre le 24 mensilità).

Ma la giurisprudenza è intervenuta anche su altri aspetti, non meno rilevanti. Quello probabilmente più importante tra questi riguarda il fatto oggetto di una contestazione disciplinare.

In origine, nel caso di un licenziamento illegittimo ma in presenza comunque di un fatto materiale, al lavoratore sarebbe

I FRONTI APERTI

1. Vizio di motivazione

L'articolo 4 del Dlgs 23/2015 prevede ancora che, a fronte di un licenziamento illegittimo per vizio di motivazione o procedurale, il risarcimento è di una mensilità (min 2-max 12) per ogni anno di servizio. Su questo punto si attende un pronunciamento della Consulta

2. Collettivi

Corte costituzionale, nonché Corte di giustizia dell'Unione europea sono state chiamate in causa per dubbio di legittimità delle tutele crescenti applicate ai licenziamenti collettivi

spettato solo il risarcimento economico (a differenza dell'articolo 18). Secondo i giudici, invece, occorre valutare se il fatto è giuridicamente esistente o meno. In questa seconda ipotesi il dipendente deve essere reintegrato. Di conseguenza si sono avvicinate le ipotesi di applicazione della reintegra tra tutele crescenti e articolo 18.

Ridotta anche la portata del fatto alla base di un licenziamento oggettivo, ossia per motivi economici: se la motivazione della riduzione del personale è inesistente, il dipendente deve essere reintegrato e non è sufficiente il risarcimento economico.

Infine anche con le tutele crescenti, secondo i giudici, spetta al datore di lavoro provare che il licenziamento è giustificato.

Le movimentazioni sui conti dei familiari diventano ricavi

CASSAZIONE

Contro la presunzione onere della prova a carico del lavoratore autonomo

Angelo Busani

I versamenti effettuati sul conto corrente bancario intestato al lavoratore autonomo oppure ai suoi stretti familiari si presumono come ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività libero professionale a meno che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni che hanno concorso a formare il suo reddito imponibile oppure fornisca la prova analitica dell'estraneità di dette movimentazioni all'esercizio della sua attività professionale.

Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 32427 dell'11 dicembre 2019, con riferimento a un avviso di accertamento di maggior reddito notificato a un avvocato, osservando che l'articolo 32 del Dpr 600/1973, dispone una presunzione legale, con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente del lavoratore autonomo, nel senso che questi ha l'onere di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili. Una presunzione analoga è stabilita, in materia di Iva, dall'articolo 51 del Dpr 633/1972.

Questo principio, secondo la Cassazione, deve applicarsi anche alle movimentazioni effettuate sui conti correnti intestati a soggetti che siano in rapporto di stretta contiguità familiare con il contribuente, essendovi, in tal caso, una probabilità particolarmente elevata che le movimentazioni sui conti bancari dei familiari del professionista possano essere riferibili al contribuente sottoposto a verifica.

Infatti, lo stretto rapporto familiare è un fattore sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riconducibilità al contribuente sottoposto a verifica delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei suoi familiari, cosicché, in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti correnti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, si forma la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova contraria sul contribuente.

In sostanza, all'amministrazione è sufficiente offrire al giudice l'evidenza che, sul conto corrente del familiare del contribuente sottoposto a verifica, ci sono movimentazioni non giustificate dall'attività del titolare del conto. A questo punto si trasferisce al contribuente l'onere di provare che del versamento ricevuto (sul proprio conto corrente o sul conto del familiare) si è tenuto il debito conto nella dichiarazione dei redditi oppure che non se ne doveva tener conto in quanto si tratta di un'entrata che non rappresenta un reddito tassabile.

A quest'ultimo riguardo, occorre che venga indicata e dimostrata dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti ricevuti, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni rilevata sia estranea a fatti imponibili. A sua volta, secondo la Cassazione, il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di merito in quanto il giudizio di ragionevolezza della riconducibilità del fatto certo a quello incerto.

L'ANALISI

Il dibattito sul ritorno alle vecchie regole tecnicamente immotivato

Giampiero Falasca

La proposta di ritornare all'articolo 18 rischia di avviare un dibattito senza senso, che parte da una rappresentazione falsa ed errata del contesto normativo.

Tale proposta si poggia, infatti, su un grave errore di fondo: la presunta differenza tra il contratto a tutele crescenti, normativa che avrebbe reso più facili i licenziamenti eliminando la sanzione della reintegrazione sul posto di lavoro, e l'articolo 18, disciplina che invece darebbe ancora quel tipo di tutela.

Questa rappresentazione è sbagliata, come abbiamo più volte

evidenziato sulle pagine di questo giornale, perché la giurisprudenza ha assottigliato, per non dire azzerato, le differenze contenute nelle due discipline, rendendo sostanzialmente coincidenti i casi nei quali si applica la reintegrazione sul posto di lavoro.

Oltretutto, in questi ultimi anni sono stati apportati, da fonti diverse, importanti correttivi alle regole introdotte dal Jobs act anche per la parte relativi agli indennizzi economici: il decreto dignità ha alzato sino a 36 mesi la soglia massima dei risarcimenti, e la Corte Costituzionale ha cancellato ogni automatismo legato all'anzianità di servizio.

Questi interventi hanno determinato una situazione che, pensando alle intenzioni che perseguiva il legislatore del 2015, può definirsi paradossale: i lavoratori rientranti nel campo di applicazione delle tutele crescenti godono oggi di una tutela equivalente e, sotto molti punti di vista, più ampia rispetto a quelli che stanno nel campo dell'articolo 18.

Ma allora qual è il senso di proporre un ritorno all'articolo 18, come se ci fosse un'emergenza da gestire? Questa proposta non ha nessun senso tecnico, e risponde solo all'esigenza di agitare sul terreno della comunicazione politica una bandiera facilmente riconoscibile.

Invece di avviare questa battaglia inutile, la politica dovrebbe occuparsi delle tante emergenze del mercato del lavoro. I giovani costretti a portare sulle proprie spalle il peso delle tutele troppo generose (normative e previdenziali) dei padri. I lavoratori condannati a vivere in quasi povertà per via dei contratti collettivi pirata, il lavoro nero e grigio di massa.

L'eccesso di burocrazia e formalismo che mette sul banco degli imputati le imprese che tentano di operare in modo trasparente. La crescente deindustrializzazione del Paese. Le tante irrisolte crisi aziendali che affollano, senza speranza, i tavoli ministeriali. Il fallimento ripetuto delle politiche attive e dei servizi

pubblici per l'impiego.

Questi sono i problemi reali di cui soffre il mercato del lavoro; per affrontarli in modo serio e concreto servirebbero azioni, progetti e impegni di lungo periodo. Il ricorso a slogan facili e accattivanti come il ritorno all'articolo 18 garantisce un ritorno immediato sui giornali e lavoro nero e grigio di massa.

Chi ci governa dovrebbe, quindi, sfuggire alla tentazione di andare a caccia di like, lavorando di più e meglio per gestire la grandezza e la complessità dei problemi di cui soffre il nostro mercato del lavoro.

Il Sole
24 ORE

CON LA GUIDA GIUSTA, LA PENSIONE È UN'AVVENTURA MERAVIGLIOSA.

Guida Pensioni 2020. Tutti gli aggiornamenti per prendere decisioni serene e consapevoli. Scopri, nella nuova guida dedicata alle pensioni, le novità, gli aggiornamenti e le conferme più importanti di quest'anno: dal riscatto della laurea agevolato alla rivalutazione, da Quota 100 ai requisiti per la pensione anticipata, da opzione donna alle pensioni per i lavoratori precoci e all'Ape sociale.

Il Sole
24 ORE

Borsa Milano

ilssole24ore.com

Il Sole
24 ORE

GLI SPECIALI

Pensioni 2020

GUIDA FACILE

IN EDICOLA MERCOLEDÌ 15 GENNAIO CON IL SOLE 24 ORE A 0,50 €*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Solo ed esclusivamente per gli abbonati, PENSIONI 2020 in vendita separata dal quotidiano a 0,50 €.